



**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti

Via XX Settembre, 97 - 00187 - ROMA

Cod. Fisc. 80226750588

Rep. n.

***Contratto di affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale del Ministero dell'economia e delle finanze – Direzione centrale dei servizi del tesoro – Via Casilina n. 3 – Roma.***

Il giorno 200..

in Roma, Via XX Settembre, 97, presso la sede della Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti, innanzi a me Dott. ...., Dirigente, designato quale ufficiale rogante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con provvedimento n. .... del ....., domiciliato per la carica in Roma, Via XX Settembre, 97 e senza l'assistenza di testimoni per esplicita rinuncia fatta di comune accordo tra le parti, sono presenti:

- il Dott. Giuseppe Imparato, il quale interviene nel presente contratto nella sua qualità di Direttore generale della Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (nel prosieguo dell'atto indicato, per brevità, **“Ministero” e/o Committente**);
- la Società \_\_\_\_\_ (di seguito indicata, per brevità, anche semplicemente **“Impresa” e/o “soggetto aggiudicatario”**), con sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ rappresentata per la stipula del presente atto dal sig. \_\_\_\_\_, (legale rappresentate,



procuratore), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica ove sopra;

#### PREMESSO CHE

- Il Ministero dell'economia e delle finanze ha indetto una gara per l'appalto del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale presso la sede della Direzione centrale dei servizi del Tesoro, sita in Roma – Via Casilina, n. 3, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- in base alle risultanze della gara predetta, la Società \_\_\_\_\_, avendo presentato offerta al prezzo economicamente più vantaggioso, è risultata aggiudicataria della gara sulla base della graduatoria di cui al verbale prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2008 ;

- le Parti convengono che il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e gli atti menzionati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciuti da entrambe come aventi valore essenziale ai fini della sua validità.

Convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

Il presente contratto ha ad oggetto l'appalto del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale del Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione centrale dei servizi del Tesoro, situato all'interno della sede di quest'ultima, in Via Casilina, n. 3, Roma, idonea ad ospitare fino a un massimo di 27 bambini in contemporanea.

L'impresa si obbliga a gestire il servizio di asilo nido secondo le modalità, i tempi e le caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico che forma parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 2**

##### **Durata del Contratto**

Il presente contratto avrà durata dal 1 marzo 2009 fino al 31 luglio 2011 con esclusione, per ciascun anno, del mese di agosto.

E' facoltà del Ministero rinnovare il contratto per la durata di un anno (sempre con esclusione del mese di agosto), agli stessi prezzi e condizioni.

#### **Art. 3**

##### **Corrispettivi e modalità di pagamento**

Per la gestione del servizio di nido aziendale oggetto del presente contratto, verrà corrisposto all'impresa il corrispettivo mensile di € ..... (oltre IVA, se ed in quanto dovuta), in conformità con quanto dichiarato dalla



stessa nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate in sede di gara, da intendersi qui integralmente recepite.

Detto corrispettivo comprende la fornitura dei pasti e delle merende e di quant'altro stabilito nell'art. 9 del Capitolato tecnico.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere e spesa. E' ammessa la revisione dello stesso, a partire dal secondo anno, nei limiti di quanto stabilito all'art. 7 del Capitolato tecnico.

Per ciascun anno di contratto, l'Amministrazione provvederà alla liquidazione del corrispettivo in 4 (quattro) rate trimestrali posticipate, su presentazione di fattura, completa del rendiconto sull'andamento del servizio e del certificato attestante la regolarità contributiva, secondo quanto previsto dalla Legge n. 266/2003 e dal D. Lgs. 276/2003.

#### **Art. 4**

##### **Personale di servizio**

Tutto il personale impiegato al nido, compreso quello utilizzato per le sostituzioni deve essere in possesso dei prescritti requisiti professionali, secondo le prescrizioni di cui alla legge regionale del Lazio n. 59 del 16/6/1980 e s.m.i..

Qualora il personale incaricato dalla Società sia ritenuto dal Ministero non idoneo ad operare all'interno delle proprie strutture, dovrà essere sostituito con altro che risponda pienamente ai requisiti che si esigono.

Resta inteso che la Società si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

#### **Art. 5**

##### **Obblighi a carico dell'impresa**

L'aggiudicatario dovrà espletare il servizio secondo quanto stabilito all'art. 9 del Capitolato tecnico.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi a carico del Committente**

Il Ministero assumerà a proprio carico i seguenti obblighi:

1. la messa a disposizione gratuita di locali idonei e arredati per l'attività del nido aziendale;
2. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
3. le spese per acqua, energia elettrica, gas anche da riscaldamento;
4. le imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile;
5. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, ad eccezione della manutenzione ordinaria



- corrente, come previsto all'art. 9, punto 11 del Capitolato tecnico;
6. la manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione ecc.);
  7. la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.

### **Art. 8**

#### **Utilizzo dell'immobile di proprietà F.I.M.I.T.**

I locali destinati ad ospitare il nido aziendale saranno messi a disposizione dal Committente secondo quanto stabilito all'art. 7 del Capitolato tecnico.

### **Art. 9**

#### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Committente si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso tutto il personale impiegato nel servizio derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.
- ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2 lett. a) b) c).
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

### **Art. 10**

#### **Obblighi assicurativi**

Gli obblighi assicurativi derivanti dalla presente concessione sono previsti all'art. 14 del Disciplinare di gara.

### **Art. 11**

#### **Cauzione**

L'impresa ha costituito una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, pari a € \_\_\_\_\_, mediante \_\_\_\_\_ che prevede espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;



c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di termine del contratto.

Si fa riferimento, in merito anche a quanto disposto nell'art. 6 del Disciplinare di gara.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali il Ministero si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

### **Art. 12**

#### **Interruzione del servizio**

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'impresa dovrà, di norma, quando possibile, darne avviso al Committente con anticipo di almeno 48 ore.

Le interruzioni parziali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente al Committente.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del soggetto aggiudicatario, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

In ogni caso l'impresa non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

### **Art. 13**

#### **Penali e Recesso**

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Ministero applicherà le penali previste nell'art. 15 del Capitolato tecnico, con le modalità ivi indicate.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora le irregolarità e/o le inadempienze riscontrate dipendessero da fatto di terzi.

L'applicazione delle penali sarà effettuata previa contestazione di addebiti, notificata a mezzo raccomandata A.R., con termine di controdeduzione di giorni quindici. L'applicazione delle sanzioni è di competenza del Direttore centrale per la logistica e gli approvvigionamenti, che provvede con atto motivato.

### **Art. 14**

#### **Risoluzione del Contratto**



Il Ministero potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata, nei casi previsti all'art. 16 del Capitolato tecnico oltre ai seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- comprovata inadeguatezza nell'organizzazione del lavoro.

Con la risoluzione del contratto, sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dal Ministero rispetto a quelle previste dal contratto risolto, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti del Ministero sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 15**

##### **Divieto di Cessione**

È fatto divieto all'impresa di cedere il presente contratto.

#### **Art. 16**

##### **Subappalto**

E' fatto assoluto divieto all'impresa di subappaltare il servizio oggetto del presente contratto.

#### **Art. 17**

##### **Passaggio di gestione**

Al termine del presente contratto, qualora l'appalto venisse affidato ad altro operatore economico diverso dal presente aggiudicatario, quest'ultimo si impegna a fornire l'assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

#### **Art. 18**

##### **Disposizioni Antimafia**



L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, l'impresa medesima garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La stessa si impegna a comunicare immediatamente al Ministero, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

#### **Art. 19**

##### **Trattamento dati personali dell'utenza**

Per quanto riguarda i dati sensibili relativi ai bambini e alle loro famiglie, l'impresa e il personale dipendente dalla stessa, dovrà attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### **Art. 20**

##### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso, ivi inclusa la gestione del presente contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

#### **Art. 21**

##### **Foro competente**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.



**Art. 22**  
**Spese**

Sono a carico dell'impresa tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

**Art. 23**  
**Domicilio eletto dal Committente**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto il Committente elegge il proprio domicilio legale nella sede ministeriale, in Roma, Via XX Settembre, 97, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.

L'impresa

---

Il Committente

---